



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MAURO DI MARZIO
MARCO MARULLI
ROSARIO CAIAZZO
MASSIMO FALABELLA
ANFREA FIDANZIA

Presidente
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Oggetto

Ricorso -
Improcedibilità

Ud. 6/3/2024 CC
Cron.
R.G.N 15338/2021

ORDINANZA

sul ricorso 15338/2021 proposto da:

GIOVANNI e

MANUEL, domiciliati in

- ricorrenti -

contro

SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio
dell'avvocato che la rappresenta e difende

- controricorrente -

nonché contro



PIONEER INVESTMENT MANGEMENT SGR

- intimata -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1139/2021 depositata il 12/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

FATTI DI CAUSA

1.1 I ricorrono a questa Corte al fine di sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, definendo il giudizio innescato da costoro nei confronti di in merito alle perdite subite in relazione a taluni contratti di gestione portafogli, ha confermato l'impugnata decisione in primo grado di rigetto delle ragioni attrici ed ha perciò respinto il proposto atto di gravame rilevando che: la nullità dedotta con riferimento al primo di detti contratti per non essere stato sottoscritto dalla banca era stata disattesa dalle SS.UU. che si erano pronunciate per la validità del contratto monofirma; in considerazione, perciò, della riconosciuta validità del contratto non era sussistente la violazione dell'art. 30, comma 6, TUF; erano inammissibili per difetto di specificità dei corrispondenti motivi di appello, in ragione della loro genericità, le allegazioni in punto di inosservanza degli obblighi informativi e di inadeguatezza delle negoziazioni operate dall'intermediario; non era infine neppure sussistente la violazione in punto di operazioni concluse in conflitto di interessi, attese le specificazioni a tal fine presenti nel contratto e la mancata allegazione da parte degli appellanti di quali conseguenze si fossero prodotte in loro danno.

Il mezzo ora azionato si vale di sette motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso e memoria,



dell'informazione e della comunicazione), aggiunge che "(2) I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. (3) Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente". Segue poi l'art. 14 provv. DGSIA 16 aprile 2014 a tenore del quale è previsto che "(7). Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo); b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto); c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione). (8). La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. (9). All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate. (10). Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario".



5.2. Ne discende che in forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: 1) «ricevuta di accettazione deposito», ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente; 2) «ricevuta di avvenuta consegna» ("RdAC" - cd. "seconda PEC"), con la quale il gestore p.e.c. del Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella; 3) «esito controlli automatici deposito» (cd. "terza Pec"), che viene inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (warn, anomalia non bloccante, error, anomalia bloccante, non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non consentono l'elaborazione e accettazione manuale); 4) «accettazione deposito» (cd. "quarta PEC"), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema.

Solo a seguito dell'accettazione, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti e la relativa formalità può dirsi perciò compiuta.

5.3. In coerenza con queste risultanze si afferma stabilmente dalla giurisprudenza di questa Corte, in linea di principio, che al fine di accertare la tempestività del deposito occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la



quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia"; tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, si è però ritenuto di dover precisare che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) (Cass., Sez. U, 11/10/2023, n. 28403).

6. Ora parametrando il caso di specie alla luce del riferito quadro di diritto il collegio non può che pervenire alla conclusione, in replica alla prima richiesta contenuta nell'istanza, che siccome il procedimento di iscrizione, secondo la scansione progressiva dianzi delineata, non si è perfezionato in quanto di seguito alla terza p.e.c. il gestore ha reso noto, in esito alla prima procedura, che l'iscrizione era viziata da "errore durante verifica firma – errore fatale colore nero" ed, in esito alla seconda, che l'iscrizione era ancora viziata da un "errore inatteso durante verifica firma", che non vi è stato alcuno deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. e che, di conseguenza, non potendo reputarsi perciò tempestivo quello "avvenuto" il 22.4.2021, non possa che esserne dichiarata, per quanto imposto dalla norma testé richiamata, la sua improcedibilità.

7.1. Invocano i ricorrenti, di contro al rigetto di questa prima richiesta, la remissione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, cod. proc. civ.



Com'è noto, onde far luogo al beneficio di che trattasi, secondo il pensiero di questa Corte (da ultimo Cass., Sez. V, 26/04/2023, n. 11029), si rende indispensabile la ricorrenza di due condizioni. La prima attiene alla presenza, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà; la seconda attiene alla cd. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare.

7.2. Ora né l'una né l'altra condizione sono riscontrabili nella specie. Non la prima, perché non vi è prova che la mancata iscrizione del ricorso nel termine dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. sia imputabile ad un'anomalia informatica, anzi, semmai, essendovi prova – reiterata, atteso che per ben due volte la procedura ha sortito il medesimo risultato – del contrario, dato che il procedimento di iscrizione non si è perfezionato per un errore di firma non gestibile dal sistema; né, tantomeno, la seconda non potendo dirsi che, di fronte al duplice esito negativo del procedimento, la reazione dei ricorrenti sia stata caratterizzata da quella immediatezza che, se fosse stata riconoscibile la prima condizione, avrebbe reso possibile la remissione in termini e questo, perché malgrado già dal 22.4.2021 i ricorrenti fossero stati messi al corrente che il ricorso non era stato iscritto, hanno atteso fino al 18.5.2021 per formalizzare l'istanza ed hanno, addirittura proceduto, al deposito cartaceo del ricorso solo nel successivo mese di giugno.

8. Va quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso.



9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 6.3.2024.

Il Presidente
Dott. Mauro Di Marzio

